



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La giudice presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

sentenza

riservata all'udienza del 15.4.2026, nella causa civile iscritta al n. /2022 R.G.C.A. e vertente

tra

n. , e , residente in (TE),
rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pescara, Via Cesare Battisti n. 31, giusta procura in atti-

OppONENTI

contro

S.r.l., con sede legale in , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, S.p.A. rappresentate e difese dall'Avv. del libero Foro di , elettivamente domiciliate presso il suo studio in , Via n. , giusta procura in atti-
Opposta

OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. /2022.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. /2022, emesso da questo Tribunale in data 3.3.2022 e notificato il 17.3.2022, S.r.l. — quale cessionaria pro soluto del credito originariamente vantato da S.p.A. per mezzo di S.p.A. quale mandataria — otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti dei Sig.ri e , in qualità di fideiussori della S.r.l., per la complessiva somma di € 129.825,38, di cui: € 113.575,88 a titolo di saldo debitore del conto corrente ordinario n. (originariamente acceso con S.p.A. il 9 dicembre 2011); € 16.249,50 quale saldo residuo del finanziamento n. del 6 maggio 2009, di

IL CASO.it

Tali risultanze sono decisive ai fini della presente decisione.

Nel caso di specie, le carenze documentali accertate dal CTU vanno ben oltre la mancata produzione degli estratti conto storici: manca anzitutto la prova

dell'identità stessa dei rapporti oggetto di ingiunzione. La documentazione presente in atti si riferisce a un rapporto bancario (n. /) diverso per numero identificativo, per data di apertura e per saldo di estinzione rispetto al conto corrente indicato nel monitorio. Nessun documento attiene al contratto di finanziamento. S.r.l. — posta di fronte ai rilievi del CTU — ha scelto il silenzio, il che è elemento di valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Il tentativo difensivo di S.r.l. — il riconoscimento del debito del 12 novembre 2018 e il conto di rientro.

Nelle note conclusionali S.r.l. ha sostenuto che le difformità documentali sarebbero irrilevanti alla luce di un atto di ricognizione del debito sottoscritto dalla S.r.l. e da entrambi i fideiussori opposenti in data 12 novembre 2018, che avrebbe determinato il riconoscimento di un debito complessivo poi regolamentato con un piano di rientro e transitato su un conto di appoggio n. (che coinciderebbe, a dire dell'opposta, con il rapporto / presente in atti). Ha altresì sostenuto che il problema della mancanza delle prime annualità del conto corrente avrebbe potuto essere risolto con l'applicazione del "principio del saldo zero".

Tali argomenti non sono idonei a superare la carenza probatoria accertata.

In primo luogo, l'atto di ricognizione del debito del 12 novembre 2018 — che pure risulta prodotto in atti e ha efficacia interruttiva della prescrizione — è documentalmente inidoneo a fondare ex se il credito nella misura ingiunta, atteso che: (a) esso attesta l'accordo di rateizzazione di un debito complessivo, ma non consente di verificare la correttezza della quantificazione del saldo, che presuppone la regolarità delle operazioni bancarie su cui si fonda; (b) il riconoscimento non può sanare le eventuali nullità di clausole contrattuali che abbiano inciso sulla formazione del saldo (interessi ultralegali, CMS, anatocismo), le quali — ove accertate — comporterebbero la rideterminazione dell'effettivo debito; (c) la stessa

nelle conclusioni ammette implicitamente la confusione documentale, tentando di spiegare post hoc la diversità di numerazione tra i rapporti.

In secondo luogo, il "principio del saldo zero" — ossia la metodologia per cui, in mancanza degli estratti conto storici, si assume il saldo pari a zero alla data del primo estratto disponibile — non è un principio di diritto processuale applicabile d'ufficio, ma costituisce una delle metodologie ammesse in sede di CTU contabile

IL CASO.it

IL CASO.it

P.Q.M.

la giudice presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da [redacted] e [redacted] contro [redacted] S.r.l., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda di condanna degli opposenti al pagamento della somma di € 129.825,38 (o di qualsiasi altra somma) azionata da S.r.l.;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dagli opposenti;
- condanna la società opposta a rimborsare agli opposenti le spese del presente procedimento che liquida in complessivi € per compensi professionali, oltre esborsi, maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico definitivo di S.r.l.

Così deciso il 28 giugno 2026.

La giudice
(Carla Fazzini)